



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 – Ambiente e mobilità
Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 – Via A. De Leo, 3 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. _____ di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, _____

MINERMIX S.r.l.

C.da Matarano, 3/A – 72015 Fasano
postacertificata@pec.minermix.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

REGIONE PUGLIA

Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. n.294 del 06/07/2010 della Regione Puglia- Minermix s.r.l.-di Fasano- C.da Matarano 3/A – Cod Attività 3.1
Comunicazione di modifica non sostanziale.
PRESA D'ATTO

L'impianto della Minermix S.r.L. di Fasano è autorizzato alla produzione, macinazione e miscelazione di ossido di calcio, calce idrata, premiscelati di minerali, grassello e malte per edilizia con D.D. Regione Puglia n.294 del 06/07/2010.

A seguito delle attività di ispezione ambientale ordinaria compiute dal DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia presso l'impianto Minermix , di cui la stessa Agenzia ha trasmesso la relazione conclusiva con nota prot. 29370 del 27/09/2019, il Gestore ha ravvisato la condizione di comunicare la nuova destinazione d'uso di n.4 vasche, precedentemente usate per la produzione del grassello, per lo stoccaggio delle acque piovane.

In data 28/04/2020, con la nota acquisita al prot. n. 11004 del 29/04/2020, il Gestore, in ottemperanza a quanto richiesto da ARPA con nota prot. 16412 del 11/03/2020, acquisita al prot. 7786 del 11/03/2020 e, successivamente, anche da questo Servizio con la nota 9075 del 27/03/2020, ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del D. Lgs 152/2006, ha inviato comunicazione di modifica non sostanziale per la destinazione di n.4 vasche, prima in uso all'impianto di produzione del grassello, ad uso esclusivo del contenimento delle acque meteoriche. Alla stessa comunicazione, il Gestore allegava una relazione tecnica sulle acque meteoriche di dilavamento in ottemperanza a quanto disposto dal R.R. 26/2013.

Ai fini del completamento dell'istruttoria, la Provincia di Brindisi ha ritenuto necessario richiedere, con nota al prot. n. 12385 del 15/05/2020, facendo riferimento alla documentazione presentata dal Gestore in occasione della procedura di riesame AIA del 2016, l'aggiornamento della TAV.6 (*Planimetria dell'impianto con rete idrica acque meteoriche*) con la rappresentazione delle n.4 vasche dedicate allo stoccaggio di acqua piovana.

Il Gestore con PEC del 28/05/2020, acquisita al prot. n. 13808 del 29/05/2020, ha trasmesso una tavola grafica, ad integrazione della TAV.6, indicante la rete idrica delle acque meteoriche con l'individuazione delle 4 vasche destinate allo stoccaggio delle acque meteoriche. Con la stessa nota è stata inviata, inoltre, l'attestazione di versamento degli oneri istruttori per modifica non sostanziale, come determinati ai sensi della D.G.R. n.36 del 12/1/2018 e del D.M. n.58 del 6/3/2017.

Atteso che, come dichiarato dal Gestore nella comunicazione del 28/04/2020, la modifica proposta di dedicare 4 vasche, già in uso allo stoccaggio del grassello, allo stoccaggio delle acque meteoriche:

- non determina alcun incremento della capacità produttiva,
- non comporta impatti ambientali negativi;
- non comporta modifiche del quadro emissivo già autorizzato, restando invariati i punti di emissione, gli inquinanti e le portate degli impianti di aspirazione e abbattimento;
- non comporta aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- non rientra tra le fattispecie previste dalla parte Seconda Titolo III del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
- non comporta alcuna modifica o modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, c.1 del D. Lgs 152/06.

Per quanto sopra riportato, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica e pertanto, ai sensi della D.G.R. n.648 del 05/04/2011, si ritiene di considerare la stessa come modifica non sostanziale, senza necessità di aggiornamento del provvedimento di AIA.

Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente presa d'atto, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n.294 del 06/07/2010, sarà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993